




Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”;
- VISTE** le proprie ordinanze, registrate alla Corte dei Conti e pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale con le quali si è progressivamente proceduto:
- alla disciplina delle misure di ricostruzione privata, nell’ambito di quanto previsto dagli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni;
 - all’approvazione degli elenchi degli interventi più urgenti in materia di ricostruzione pubblica, da realizzare nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuando, altresì, i soggetti attuatori degli interventi e disciplinandone le modalità di programmazione, affidamento, esecuzione e rendicontazione, nell’ambito di quanto previsto dagli articoli 20-*octies*, 20-*novies* e 20-*decies* del più volte richiamato decreto-legge n. 61 del 2023;
- VISTO** in particolare l’articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera f-*bis*) del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, che, tra le attività che il Commissario straordinario è chiamato a svolgere



nell'ambito delle misure di ricostruzione privata, annovera la previsione di *“apposite procedure affinché situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate”*;

DATO ATTO che l'ordinanza commissariale n. 53 del 7 settembre 2025 dispone l'erogazione dei contributi per la delocalizzazione di immobili ad uso residenziale in alternativa ai contributi di cui all'art. 1 dell'Ordinanza 14/2023 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi in cui sussistano tutte le condizioni indicate all'art. 20-*sexies* comma 3-*bis* del decreto-legge n. 61/2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della succitata Ordinanza Commissariale n. 53/2025 la Commissione Tecnica Straordinaria territorialmente competente viene coinvolta nelle procedure per la concessione dei contributi per la delocalizzazione, verificando in particolare la sussistenza delle condizioni indicate dall'art. 20-*sexies*, comma 3, del decreto-legge n. 61/2023

VISTO in particolare, l'articolo 20-*ter*, comma 5-*bis*, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal richiamato decreto-legge n. 65 del 2025, in forza del quale *“al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali può chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi”* e ai quali non spetta alcun compenso, fatto salvo *“il rimborso delle spese documentate sostenute per il trasferimento dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia”*, provvedendovi entro il limite complessivo di euro 200.000 a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili per il funzionamento della struttura di supporto;

VISTA la Determina n. 145 del 31 agosto 2025 con la quale è stata istituita la Commissione tecnica straordinaria di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni per il territorio della Regione Emilia-Romagna, e contestualmente ne è stata definita la composizione ed il funzionamento nonché sono stati individuati i rappresentanti permanenti e nominato il coordinatore;

VISTA la Determina n. 194 del 30 ottobre 2025 con la quale è stata istituita la Commissione tecnica straordinaria di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni per il territorio della Regione Marche, e contestualmente ne è stata definita la composizione ed il funzionamento nonché sono stati individuati i rappresentanti permanenti e nominato il coordinatore;

VISTA la Determina n. 4 del 19 gennaio 2026 con la quale è stata istituita la Commissione tecnica straordinaria di cui all'articolo 20-*sexies*, comma 1, lettera f-*bis*), del decreto-legge n. 61 del 2023 e successive modifiche e integrazioni per il territorio della Regione Toscana, e contestualmente ne è stata

definita la composizione ed il funzionamento nonché sono stati individuati i rappresentanti permanenti e nominato il coordinatore;

CONSIDERATO che risulta necessario definire le modalità di convocazione, di funzionamento e di espressione del parere di competenza delle Commissioni Tecniche Straordinarie territorialmente competenti per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b), riguardo alle richieste di delocalizzazione, differenti e semplificate rispetto a quelle già definite per i casi di valutazione di particolare criticità di cui all'articolo 20-ter, comma 5-bis, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;

RITENUTO nei casi in cui si renda necessario attivare la commissione tecnica straordinaria per la verifica dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 53/25 in riferimento alle istanze di delocalizzazione di edifici residenziali di cui alla medesima Ordinanza commissariale, di poter integrare sulla base della presente determinazione, con eventuali ulteriori rappresentanti di altre strutture tecniche e degli Enti locali interessati, anche allo scopo di acquisire elementi utili all'istruttoria e alla celere conclusione delle attività di verifica di competenza della commissione;

RITENUTO di poter nominare, con eventuali ulteriori proprie determinazioni, personale esperto esterno che opera a supporto della commissione rendendo propri pareri o contributi conoscitivi anche sulla base di approfondimenti tecnici e sopralluoghi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 05 febbraio 2026, foglio n. 385, concernente la proroga, fino al 31 maggio 2026, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, già conferito con d.P.R. 13 gennaio 2025, dell'ing. Fabrizio CURCIO

SENTITI i Sub-commissari territorialmente competenti;

SENTITE le Autorità di Bacino territorialmente competenti;

Tutto ciò premesso e rilevato,

DISPONE

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente richiamati:

Articolo 1

(Modalità di attivazione e costituzione della Commissione tecnica straordinaria territorialmente competente per le verifiche dei requisiti di cui all'art. 20-sexies connesse alle procedure di delocalizzazione di edifici residenziali)

1. Ai fini dell'espressione del parere circa la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo, 1, comma 2 dell'ordinanza n. 53 del 2025, l'attività della Commissione tecnica straordinaria territorialmente competente si intende avviata alla ricezione della richiesta di parere relativa all'istanza di valutazione preliminare della richiesta di delocalizzazione di cui all'art. 2, comma

- 1, e art. 3, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 53/2025 e dei relativi allegati, trasmessa dall'Amministrazione comunale in cui si trova l'edificio oggetto di delocalizzazione all'indirizzo pec della Struttura del Commissario commissariocostruzione@pec.governo.it.
2. L'Amministrazione comunale e/o Ente locale coinvolto, contestualmente alla trasmissione della richiesta di parere in merito all'*istanza di valutazione preliminare della richiesta di delocalizzazione*, comunica il nominativo del Responsabile del Procedimento designato, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241/1990, per il rilascio del nulla osta di competenza, di cui all'art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, della richiamata ordinanza n. 53/2025, e accompagna l'istanza con una propria relazione istruttoria.
 3. Le Commissioni tecniche straordinarie regionali, nominate con provvedimento del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61/2025 e s.m.i., limitatamente all'espressione del parere circa la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo, 1, comma 2, dell'ordinanza n. 53 del 2025, con riferimento alla specifica istanza di valutazione preliminare della richiesta di delocalizzazione, si intendono integrate, senza ulteriori formalità, dal Responsabile del Procedimento, di cui al comma 2, che assume in seno alla commissione il ruolo di componente specifico, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale con il compito di illustrare l'istanza e la relativa istruttoria tecnica ai membri permanenti della Commissione.

Articolo 2

(Modalità di funzionamento della Commissione tecnica straordinaria territorialmente competenti per le verifiche dei requisiti di cui all'art. 20-sexies connesse alle procedure di delocalizzazione di edifici residenziali)

1. Le Commissioni tecniche straordinarie territorialmente competenti di cui all'articolo 1 provvedono:
 - a) alla verifica della sussistenza delle condizioni riportate all'art. 1, comma 2, della Ordinanza n. 53/2025, sulla base degli elementi riscontrabili dall'*istanza di valutazione preliminare della richiesta di delocalizzazione* e dalla *relazione istruttoria* del Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione comunale;
 - b) all'individuazione, all'occorrenza, dell'esigenza di integrare nella propria attività anche i rappresentanti di altre strutture tecniche statali, regionali o comunali, a fronte della quale formula, al Commissario straordinario, la proposta di acquisire la designazione dei rispettivi rappresentanti specifici;
 - c) all'individuazione, all'occorrenza, dell'esigenza di integrare nella propria attività anche esperti di cui all'articolo 20-ter, comma 5-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 a fronte della quale formula, al Commissario straordinario, la relativa proposta.
 - d) alla formulazione del parere in esito alla verifica di cui alla lettera a)
2. La commissione effettua la verifica di cui all'art. 1, comma 6, dell'Ordinanza commissariale n. 53/2025, nella composizione integrata dai necessari rappresentanti specifici e con l'eventuale supporto di esperti esterni, di norma entro il termine massimo di 45 giorni e può svolgere, anche in composizione parziale, sopralluoghi in sito, ove ritenuti necessari per il migliore e più celere conseguimento degli obiettivi prefissati. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato con comunicazione del Commissario straordinario su richiesta motivata della commissione.
3. In presenza di situazioni caratterizzate da particolare complessità tecnica, istruttoria o valutativa, la Commissione tecnica straordinaria territorialmente competente, previa motivata decisione e con conseguente sospensione della decorrenza dei termini procedurali, può richiedere integrazioni istruttorie al Responsabile del Procedimento e/o avvalersi del supporto

di esperti qualificati, nonché, ove ritenuto opportuno, di specifiche convenzioni con università o enti di ricerca, con particolare riferimento alle attività di analisi e valutazione dei fenomeni di dissesto, nonché alla determinazione del livello di rischio insistente sugli immobili oggetto di verifica.

4. Il parere di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo viene formulato dalla Commissione Tecnica Straordinaria all'Amministrazione comunale in forma scritta.
5. Resta fermo che la Commissione tecnica straordinaria non si esprime in merito alla sussistenza delle condizioni di legittimità edilizio-urbanistica degli immobili oggetto di esame. Tale valutazione è demandata all'Amministrazione comunale che provvede a darne evidenza nel proprio nulla osta, anche ai fini della determinazione della superficie complessiva assentita dell'immobile, rilevante per la definizione del tetto massimo del contributo concedibile.
6. La Commissione è convocata dal Coordinatore, con preavviso di almeno tre giorni, mediante comunicazione scritta trasmessa ai componenti tramite posta elettronica ordinaria (PEO). Nei casi di particolare urgenza il termine di preavviso può essere derogato.
7. Le riunioni della Commissione si svolgono, di norma, presso la sede della Struttura Commissariale o in modalità telematica, mediante piattaforme che garantiscano la piena identificazione dei partecipanti e la tracciabilità degli interventi. La partecipazione alle riunioni avviene senza oneri a carico della finanza pubblica, come già disposto dalla normativa vigente;
8. La Commissione è validamente riunita con la presenza del coordinatore e della maggioranza dei rappresentanti permanenti. Le decisioni sono assunte per consenso o, in caso di divergenza, riportando nel parere anche le eventuali posizioni dissenzienti.
9. Di ogni riunione è redatto il verbale a cura del Coordinatore, coadiuvato allo scopo da un segretario verbalizzante individuato tra il personale della struttura di supporto al Commissario straordinario, che lo trasmette ai rappresentanti permanenti presenti. Il verbale deve contenere l'elenco dei partecipanti, le questioni trattate e le conclusioni raggiunte. I verbali sono conservati agli atti della struttura commissariale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
10. Il parere da trasmettere all'Amministrazione comunale viene sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, sia permanenti sia specifici.
11. I pareri rilasciati sono conservati agli atti della struttura commissariale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 3

(Attività istruttoria preliminare dell'Amministrazione comunale)

1. Il Responsabile del Procedimento Comunale, ai fini della trasmissione dell'istanza alla Commissione tecnica straordinaria territorialmente competente per l'acquisizione del relativo parere, effettua una apposita istruttoria tecnica preliminare e valuta:
 1. la completezza della documentazione trasmessa;
 2. il nesso di causalità tra il danno dichiarato e l'evento calamitoso di riferimento;
 3. la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, documentazione fotografica, relazioni tecniche, indagini specialistiche e ogni altro documento utile all'espletamento delle verifiche di sussistenza dei requisiti) per l'acquisizione degli elementi istruttori necessari per l'espressione del parere di competenza della Commissione;

4. la ricognizione del quadro dei vincoli insistenti sull'area e sull'immobile oggetto di istruttoria;
 5. la tipologia di intervento edilizio necessario ai fini della rimozione delle condizioni di inagibilità dell'immobile.
2. Il Responsabile del Procedimento comunale può provvedere, laddove ritenuto opportuno e/o necessario, ad effettuare sopralluoghi in sito, anche alla presenza dell'istante e del tecnico incaricato.
 3. All'esito dell'istruttoria preliminare è redatta una relazione istruttoria da trasmettere alla Commissione tecnica straordinaria territorialmente competente in uno all'*istanza di valutazione preliminare della richiesta di delocalizzazione*, per l'acquisizione del parere di cui all'art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 53/2025.
 4. La relazione istruttoria di cui al comma precedente sarà oggetto di illustrazione da parte del Responsabile del Procedimento nell'ambito dei lavori della Commissione, nella sua qualità di componente specifico della stessa.
 5. Nella relazione istruttoria vengono riportati almeno i seguenti contenuti:
 - a) i dati del richiedente e dell'immobile oggetto di istanza di delocalizzazione;
 - b) il riferimento al provvedimento emanato dal Sindaco, e tuttora vigente, che sancisce la condizione di grave danneggiamento dell'immobile a destinazione residenziale oggetto dell'istanza, come definita dall'art. 1 co. 1;
 - c) la descrizione del danneggiamento e dell'intervento edilizio necessario per la rimozione della condizione di inagibilità dell'immobile, così come desumibile dalla documentazione tecnica acquisita, supportato anche da documentazione fotografica;
 - d) la classificazione, ai sensi del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii., della tipologia di intervento edilizio necessario ai fini della rimozione delle condizioni di inagibilità dell'immobile.
 - e) i riferimenti normativi che determinano l'impossibilità di procedere con le necessarie attività di ricostruzione in sito, compreso anche il divieto di attività ricadenti nell'art. 3 comma 1 lettera e), del D.P.R. 6 giugno 2021 n. 380 e s.m.i., derivante da atti o norme vigenti che regolamentano l'uso e la trasformazione del territorio;
 - f) le eventuali ulteriori valutazioni emerse dalla documentazione tecnica allegata all'istanza utili ai fini delle verifiche di cui sopra, gli eventuali sopralluoghi svolti.
 6. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e al fine di garantire ogni supporto al raggiungimento degli obiettivi previsti, ai fini della valutazione preliminare delle istanze di delocalizzazione, da riportare in apposita relazione istruttoria, il Responsabile del Procedimento, debitamente individuato nei ruoli dell'Ente locale competente, può richiedere il supporto del personale tecnico del sub-commissario territorialmente competente e della struttura di supporto al Commissario straordinario all'uopo individuati.
 7. L'individuazione del personale tecnico di cui al comma precedente, da parte del sub-commissario territorialmente competente e del Commissario straordinario, può essere effettuata con semplice comunicazione, completa delle modalità di contatto del personale individuato.

Articolo 4

(Pubblicazione ed efficacia)

1. La presente determina è pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché comunicata ai soggetti designanti quali rappresentanti permanenti in seno alle singole Commissioni tecniche straordinarie regionali.

2. Ai fini della sua efficacia, la presente determina acquista valore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale e produce effetti immediati a decorrere da tale data.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fabrizio Curcio